



## TRIBUNALE DI LECCO

---

**Protocollo per la liquidazione dei compensi ai Difensori dei soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai Difensori d'ufficio di soggetti insolventi o di soggetti irreperibili di fatto o di diritto.**

### **Principi Generali**

Premesso che il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, il protocollo di intesa nasce da una sinergia tra i Magistrati in servizio alla Sezione Seconda penale del Tribunale di Lecco, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Como e Lecco e si propone di predisporre un prontuario, in linea con il disposto del D.P.R. n. 115/2002 e del Decreto del Ministro della Giustizia 13 marzo 2014 n. 55, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022, per la liquidazione dei compensi (i) ai Difensori dei soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato; (ii) ai Difensori d'ufficio dei soggetti irreperibili, di diritto o di fatto; (iii) ai Difensori d'ufficio dei soggetti insolventi.

Il protocollo si prefigge lo scopo di individuare di stabilire parametri standardizzati di liquidazione dei compensi che tengano conto della realtà del locale Tribunale di Lecco e garantiscano omogeneità delle valutazioni, riducendo il numero delle opposizioni, e speditezza nella procedura di liquidazione in favore del Difensore, semplificando gli adempimenti di Cancelleria connessi al servizio, in particolare il numero delle notificazioni, grazie alla lettura dei provvedimenti in udienza, con conseguente riduzione delle relative spese (notifiche, copie ecc.) a carico dell'Amministrazione.

Resta salva la facoltà del Difensore di richiedere, nei casi di maggiore complessità, la liquidazione secondo i parametri del D.M. richiamato e quella del Giudice di discostarsi dai parametri del presente Protocollo ove ravvisi complessità non inquadrabili nelle tabelle di cui *infra*.

Il presente Protocollo sostituisce ogni precedente accordo.

### **Premessa**

L'articolo 82 del d.p.r. 115/2002 stabilisce che *“l'onorario le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”*

La giurisprudenza di legittimità, richiamando il disposto degli artt. 12 e 13 DM 55/2014 quale espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa, ha in più

occasioni stabilito che i protocolli d'intesa locali non possono derogare alla determinazione dei c.d. minimi dei compensi degli avvocati<sup>1</sup>.

L'art. 106 bis DPR 115/2002 stabilisce infine una riduzione obbligatoria nella misura di 1/3 dei importi spettanti al difensore.

Considerati quindi i valori medi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 il limite massimo del compenso liquidabile, il compenso può essere liquidato nel range fra detti limiti massimi ed i limiti minimi determinati ex art. 12 del suddetto D.M. 55/2014 (parametri medi ridotti del 50%) e dall'ulteriore decurtazione di 1/3 di cui all'articolo 106 bis d.p.r. 115/2002.

Le singole fasi, pertanto, devono essere liquidate nel range indicato dalla seguente tabella, salva l'ulteriore riduzione ex art. 106 bis dpr 115/2002:

Fase	Giudice di pace		Indagini preliminari		Indagini difensive		convalida dell'arresto /fermo		Cautelari personali e reali		GIP GUP		Tribunale monocratico		Tribunale collegiale	
	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med
<b>Studio</b>	189	378	426	851	426	851	189	378	189	378	426	851	237	473	237	473
<b>introduttiva</b>	237	473	331	662					615	1229	378	756	284	576	378	756
<b>istruttoria</b>	378	756	520	1040	709	1418	237	473			520	1040	567	1134	709	1418
<b>decisionale</b>	331	662	615	1229			355	709	709	1418	709	1518	709	1418	709	1418
<b>totale</b>	1135	2269	1892	3782	1135	2269	781	1560	1513	3025	2033	4156	1797	3601	2083	4065

### Con la riduzione ex art. 106 dpr 115/2002:

Fase	Giudice di pace		Indagini preliminari		Indagini difensive		convalida dell'arresto o fermo		Cautelari personali e reali		GIP GUP		Tribunale monocratico		Tribunale collegiale	
	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med
<b>Studio</b>	126	378	284	851	284	851	126	378	126	378	284	851	237	473	158	473
<b>introduttiva</b>	158	473	221	662					410	1229	252	756	284	576	252	756
<b>istruttoria</b>	252	756	347	1040	473	1418	158	473			347	1040	567	1134	473	1418
<b>decisionale</b>	221	662	410	1229			237	709	473	1418	473	1518	473	1418	473	1418
<b>totale</b>	757	2269	1262	3782	757	2269	521	1560	1009	3025	1356	4165	1561	3601	1356	4065

L'art. 12 del D.M. 55/2014 prevede, altresì, che ai fini della liquidazione del compenso “*si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno .... nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì*

<sup>1</sup> Cfr. ex multis cass. Sez. II Civile 13-08-2024 n. 22768, Cass. Sez. II Civile 20-10-2023 n. 29184 e da ultimo Cass. Sez. II civile 12-11-2025 n.30829

*conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime".*

L'art. 12, comma 3, del D.M. 55/2014 in maniera esemplificativa ha indicato le "diverse fasi del giudizio", ciascuna reiterabile rispetto alla progressione del procedimento/processo presupponendo modalità e finalità diverse per ciascuna fase procedimentale/processuale:

a) fase di studio, *ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva o che esauriscono l'attività.*

b) fase introduttiva sono compresi *gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile*

c) fase istruttoria o dibattimentale sono compresi *le richieste (compresa la richiesta di giudizio abbreviato condizionato), gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camerali, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato*

d) fase decisoria sono comprese *le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica*

### **Principi Generali**

Gli obiettivi che hanno ispirato la predisposizione del protocollo sono:

- standardizzazione della modulistica in uso
- uniformità dei criteri di liquidazione;
- celerità nella liquidazione dei compensi;
- riduzione dei tempi tecnici tra l'emissione del decreto di pagamento e la corresponsione dei compensi;
- riduzione del numero del contenzioso in relazione alle impugnazioni dei provvedimenti emessi dal Giudice;
- riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche e varie).

**tanto premesso, si conviene quanto segue**

#### **I. Modalità di presentazione dell'istanza di ammissione**

Le parti concordano sui principi generali appena esposti per il raggiungimento dei quali saranno seguite le seguenti procedure:

L'**istanza per l'ammissione** al patrocinio a spese dello Stato, redatta sulla base del modello allegato al presente documento (All. n. 1), reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Lecco ([www.ordineavvocatilecco.it](http://www.ordineavvocatilecco.it)) e sul sito della Camera Penale di Lecco ([www.camerapenalelecco.it](http://www.camerapenalelecco.it)), dovrà contenere l'indicazione dell'iscrizione del Difensore all'elenco speciale per il patrocinio a spese dello Stato e dei dati del procedimento penale, del titolo di reato per il quale si procede,

dell'Autorità Giudiziaria che procede, dei dati anagrafici competo dell'istante e del nucleo familiare e dei con i rispettivi redditi.

La stessa potrà essere depositata:

- prima dell'assegnazione del n. R.G. G.I.P. o R.G. Trib., solo tramite PEC all'indirizzo [depositoattipenali.tribunale.lecco@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.tribunale.lecco@giustiziacert.it)
- dopo l'assegnazione del n. R.G. G.I.P. o R.G. Trib., tramite Portale dei Depositi degli Atti Penali (PdP)

salve restando eventuali diverse disposizioni normative/organizzative per l'ipotesi di malfunzionamento del sistema,

- dal difensore, che presenterà l'istanza sottoscritta dall'interessato e di cui autenticcherà la firma; qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (ex art. 45 DPR 445/2000);
- dall'interessato, che abbia nominato un solo difensore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.p.r. 28.12.2000 n. 445;
- dall'interessato detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in casa di cura, ai sensi dell'art. 93 comma terzo Testo Unico Spese di Giustizia.

Nel caso di cittadino straniero che non conosce o comprende la lingua Italiana l'istanza verrà sottoscritta in duplice copia, una in italiano e una in lingua allo stesso nota, secondo modelli prestampati (All. 1) reperibili sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Lecco ([www.ordineavvocatilecco.it](http://www.ordineavvocatilecco.it)) e sul sito della Camera Penale di Lecco ([www.camerapenalelecco.it](http://www.camerapenalelecco.it)): la sottoscrizione del modulo in italiano, in unione a quello nella lingua dichiarata conosciuta, non potrà in nessun modo essere considerato come elemento utile ai fini della dichiarazione da parte del Giudice della conoscenza della lingua italiana per l'intero procedimento.

Nei procedimenti celebrati con rito direttissimo, fermo il disposto dell'art. 109 d.p.r. 115/2002, ove il processo si concluda in una sola udienza, il Difensore potrà depositare in udienza l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (corredata dalla documentazione eventualmente già in possesso dell'interessato, ovvero da autocertificazione del medesimo), che verrà allegata al verbale, e chiedere in udienza la liquidazione del compenso.

## **II. Modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione.**

L'**istanza di liquidazione dell'onorario** potrà essere depositata, alternativamente, al termine di ogni singola fase o grado di giudizio e, comunque, all'atto di cessazione dell'incarico.

Ove intenda aderire al Protocollo, il Difensore darà espressamente atto di essersi ad esso attenuto.

L'istanza di liquidazione, redatta in conformità al presente protocollo, con indicazione dell'iscrizione del Difensore all'elenco speciale per il patrocinio a spese dello Stato e dell'attività svolta, corredata dall'atto di nomina a Difensore, dal decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, dalla provvedimento/sentenza che ha definito la fase (ove esistente), dai verbali di udienza, dalla nota di

conteggio degli onorari e dalla documentazione quivi richiamata - sia nel caso di patrocinio a spese dello Stato, sia nel caso di irreperibile di diritto o di fatto, dovrà essere depositata:

- in via prioritaria, nell'udienza camerale o pubblica, prima che il giudice pronunci sentenza o provvedimento che definisce la fase, con successivo inserimento dell'istanza sul programma SIAMM (prossimamente SPESEGIUS) affinché l'Autorità Giudiziaria – G.I.P., G.U.P. e Tribunale, per la fase di rispettiva competenza - possa emettere immediatamente il decreto di liquidazione - la cui lettura equivale a notifica -, la relativa richiesta deve essere presentata nel rispetto delle modalità e degli importi della tabella standardizzata di cui al presente protocollo. Il Difensore avrà successivamente l'onere di caricare l'istanza ed i relativi allegati sul sito *lsg.giustizia.it*, allegando il decreto di pagamento letto in udienza; nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria riservi la propria decisione in merito al giudizio principale (ad es. incidente di esecuzione, ovvero opposizione alla richiesta di archiviazione), il decreto di liquidazione verrà notificato al difensore tramite posta certificata.
- nel caso in cui l'udienza non sia prevista, caricando l'istanza sul sito *lsg.giustizia.it*, unitamente agli allegati sopra indicati;

Ove il Difensore non sia censito presso il Tribunale di Lecco, alla prima istanza di liquidazione, dovrà allegare la scheda anagrafica, debitamente compilata.

In caso di attività professionale

- effettuata in favore di **indagato/imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato**, l'istanza di liquidazione dovrà contenere l'indicazione del numero di procedimento, il nome dell'imputato, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo, i recapiti telefonici e l'e-mail del professionista istante; in allegato, copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nota di calcolo degli onorari determinata sulla base dei valori indicati nel presente protocollo per le relative fasi, con indicazione dettagliata dell'esito del giudizio, dell'attività svolta e del numero di udienze;
- effettuata in favore di **indagato/imputato dichiarato irreperibile**, l'istanza dovrà contenere l'indicazione del numero di procedimento, il nome dell'imputato, i recapiti telefonici e l'e-mail del professionista istante; in allegato, copia del decreto di irreperibilità e nota di calcolo degli onorari determinata sulla base dei valori indicati nel presente protocollo per le relative fasi, con indicazione dettagliata dell'esito del giudizio, dell'attività svolta e del numero di udienze;
- effettuata in favore di **indagato/imputato irreperibile di fatto**, tali dovendoli ritenersi soggetti irregolari del territorio dello Stato, privi di stabile dimora, anche già in via formale elettivamente domiciliati presso il difensore, all'istanza, con indicazione dettagliata dell'esito del giudizio, dell'attività svolta e del numero di udienze, il Difensore allegnerà quale prova dell'irreperibilità di fatto, l'esito negativo del tentativo di rintraccio del proprio assistito, avuto particolare riguardo alla richiesta all'Ufficio dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e, laddove la ricerca presso ANPR non abbia esito positivo, mediante richiesta all'ultimo Comune di residenza noto ed al DAP.
- effettuata in favore di **sogetti insolventi**, il Difensore presenterà l'istanza di liquidazione, con indicazione dettagliata dell'esito del giudizio, dell'attività svolta e del numero di udienze, una volta che abbia inutilmente esperito la procedura di recupero del credito. In particolare, il Difensore dovrà fornire la prova, mediante allegazione, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale, che si considera concluso con la prova dell'impossibilità di procedere a pignoramento dei beni dell'assistito o presso terzi; ai fini del presente protocollo si considera raggiunta la prova dell'impossibilità di procedere a pignoramento laddove il Difensore

produca la copia degli esiti delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., ovvero di un verbale di pignoramento negativo, ovvero di un verbale di mancato pignoramento con non meno di due accessi (ad esempio nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario abbia trovato a più riprese chiuso il domicilio). Il difensore produrrà altresì la richiesta di informazioni circa la posizione lavorativa avanzata al Centro per l'Impiego competente per il comune di residenza del soggetto che abbia dato esito negativo ovvero non sia stata riscontrata nei successivi 30 giorni. Il Difensore avrà diritto ad un rimborso forfettario del compenso per il procedimento di recupero giudiziale del credito e per la procedura esecutiva esperita infruttuosamente, pari ad euro 650,00 a titolo di competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA ed oltre al rimborso delle anticipazioni e delle spese documentate eventualmente sostenute dal Difensore;

- effettuata in favore di **imputato rintracciato a seguito di sentenza ex articolo 420 quater c.p.p.**, con conseguente riapertura del procedimento, il Difensore che abbia già ricevuto la liquidazione del compenso professionale per l'opera svolta prima della sentenza ex art. 420 quater c.p.p., vedrà liquidata esclusivamente la fase successiva alla citata sentenza, dovendo la somma già corrisposta essere decurtata dalla liquidazione complessiva. Nel caso in cui, nelle more tra l'emissione della sentenza e la liquidazione, l'imputato venga reperito, fermo restando il diritto a ottenere la liquidazione per l'attività svolta sino al momento dell'emissione della sentenza ex art. 420 quater c.p.p., la liquidazione per l'attività svolta successivamente alla sentenza ex art. 420 quater c.p.p. seguirà le regole ordinarie ed, in caso di insolvenza, si applicherà quella prevista per il recupero giudiziale del credito nei confronti del proprio assistito insolvente.

### III. Determinazione convenzionale dei compensi

Al fine di consentire l'attuazione delle suddette procedure è stato previsto, per i procedimenti in relazione ai quali è stato possibile ipotizzare parametri fissi, un prontuario dei compensi, distinti per le singole fasi previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, che dovranno essere conteggiate solamente nel caso concreto si siano effettivamente espletate.

Il compenso per ciascuna fase (ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014), comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati. Esso viene individuato in maniera convenzionale secondo una delle ipotesi previste nelle tabelle di cui *infra*, nelle quali il totale è calcolato tenuto conto della riduzione ex art. 106 bis T.U. 115/02. Sul totale così determinato verranno applicati gli eventuali aumenti previsti *infra*. Sul valore complessivo dovrà essere apportato l'aumento del 15% relativo al rimborso forfettario delle spese, oltre agli accessori di legge IVA e CPA.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 sarà liquidata anche una somma per rimborso spese forfettarie, nella misura del 15 %, oltre al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni (comprese eventuali spese per trasferta, fatto salvo i divieti di cui all'art. 82 comma 2 TU spese di giustizia per il caso in cui il difensore nominato appartenga ad un differente distretto di Corte d'Appello).

Gli importi per le quattro fasi sono stati calcolati su accordo di tutte le parti che sottoscrivono il presente protocollo, partendo dal valore medio di cui alla Tabella 15 relativa ai giudizi penali di cui

al D.M. 55/2014, prevedendo percentuali di riduzione variabili in base alla tipologia del giudizio ed alle vigenti previsioni di legge.

Gli importi oggetto di convenzione sono stati distinti in ragione del Giudice competente e della fase procedimentale o processuale. I valori così risultanti sono quelli che andranno utilizzati per le liquidazioni senza alcuna ulteriore riduzione.

Le istanze di giustizia riparativa verranno considerate nella fase introduttiva.

Sono stati previsti gli aumenti, in ragione delle variabili qui di seguito specificate. A tal fine, si terrà conto delle sole udienze effettive, escluse le udienze di legittimo impedimento, astensione, assenza del giudice titolare, mancata citazione o assenza di testimoni, o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio, purché tempestivamente comunicate.

In nessun caso la liquidazione complessiva derivante dall'applicazione congiunta degli aumenti di cui sopra potrà superare i valori medi in relazione alle diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), fatte salve le ipotesi di aumenti determinati dal numero delle parti. Ne consegue che, ove con l'applicazione delle variabili d'aumento superi il tetto del valore complessivo medio (vedi *supra*), di dette varianti non si terrà conto.

Ferma restando l'inderogabilità dei minimi previsti dal D.M. 55/2014<sup>2</sup>, è salva la possibilità del Giudice di liquidare un compenso superiore in relazione alla specificità e complessità delle singole vicende.

Per i processi di particolare complessità ed in ogni caso per le ipotesi non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate, le richieste di liquidazione eventualmente in deroga alla presente convenzione saranno autonomamente valutate dal Giudice.

## TABELLE DI LIQUIDAZIONE

### GIUDICE DI PACE

<i>Opposizione alla richiesta di archiviazione</i>	
Fase di studio	€ 245,70
Fase introduttiva (atto di opposizione – memoria ex art. 127 c.p.p.)	€ 237,00
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 185,05
<b>Totale</b>	<b>€ 370,00</b>

<i>Sentenze estinzione per remissione della querela ovvero per condotte riparatorie ex art 35 D.Lgs. 274/2000 e sentenze ex art.129 c.p.p o consenso acquisizione atti.</i>	
Fase di studio	€ 245,70

<sup>2</sup>Cass. civ. sez. II, 13.08.2024, n. 22768; Cass. civ. sez. II, 20.10.2023, n. 29184; Cass. civ. sez. II, 07.03.2019, n. 6686

Fase introduttiva	€ 307,00
Fase decisoria	€ 331,00
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 327,82
<b>Totale</b>	<b>€ 556,00</b>

<i>Sentenze ex art. 420 quater c.p.p.</i>	
Fase di studio	€ 189,00
Fase introduttiva	€ 237,00
Fase decisoria	€ 331,00
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 257,00
<b>Totale</b>	<b>€ 500,00</b>

<i>Giudizio ordinario</i>	
Fase di studio	€ 245,70
Fase introduttiva	€ 307,45
Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 491,40
Fase decisoria	€ 430,31
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 491,00
<b>Totale</b>	<b>€ 983,00</b>

#### **VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE**

- partecipazione ad udienze istruttorie per ogni udienza oltre la seconda, purché non sia di mero rinvio: **€ 80,00**
- in caso di plurime costituzioni di parte civile che abbiano *petitum* e causa *petendi* diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di **€ 50,00** per ognuna di esse, compresa la prima.
- giudizio con più di 3 capi d'imputazione non seriali: **€ 150,00**
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base alla complessità da **€ 80 ad € 250,00**

### **TRIBUNALE ORDINARIO**

#### **GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

<i>indagini preliminari senza svolgimento di attività, concluse con richiesta di archiviazione o esercizio dell'azione penale con attività di studio (che s'intenderà maturata, a titolo esemplificativo, dimostrando l'estrazione di copie degli atti d'indagine, ovvero, raccomandata/convocazione del cliente)</i>	
Fase di studio	€ 426,00
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 126,00
<b>Totale</b>	<b>€ 300,00</b>

<i>indagini preliminari con attività ma senza udienza, concluse con richiesta di archiviazione o esercizio dell'azione penale</i>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase introduttiva (querelle, memorie, istanza incidente probatorio rigettata etc.)	€ 430,30
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 327,81
<b>Totale</b>	<b>€ 656,00</b>

<i>indagini preliminari con fase istruttoria, Concluse con richiesta di archiviazione o esercizio dell'azione penale</i>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase introduttiva (querelle, memorie, istanza incidente probatorio etc.)	€ 430,30
Fase istruttoria (sopralluogo, attività ex art. 350, 351, 352, 353 co.3, 354, 359, 359 bis, 360 c.p.p., interrogatorio non a seguito di arresto/fermo/applicazione misure cautelari, es dopo avviso art. 415 bis cpp, incidente probatorio etc)	€ 676,00
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 553,15
<b>Totale</b>	<b>€ 1.106,00</b>

<i>indagini preliminari con convalida di arresto/fermo o con esecuzione di misure cautelari e interrogatorio di garanzia ex art. 294 cpp, Concluse con richiesta di archiviazione o esercizio dell'azione penale</i>	
Fase di studio	€ 553,00
Fase introduttiva (querelle, memorie, istanza incidente probatorio etc.)	€ 491,00
Fase istruttoria (interrogatorio ex art. 294 c.p.p.)	€ 676,00
Fase decisoria su istanze 299 c.p.p.	€ 921,00
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 880,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1760,00</b>

<i>Indagini preliminari concluse con sentenza ex art. 129 c.p.p. Indagini Preliminari</i>	
Fase di studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 268,00
<b>Totale</b>	<b>€ 536,00</b>

<i>indagini difensive</i>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase istruttoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 491,61
<b>Totale</b>	<b>€ 983,00</b>

<i>Indagini preliminari con opposizione alla richiesta di archiviazione o ex art. 408-410- 411 c.p.p.</i>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase introduttiva (atto di opposizione - memoria ex art. 127 cpp)	€ 491,40
Fase decisionale con partecipazione udienza GIP	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 655,29
<b>Totale</b>	<b>€ 1.310,00</b>

<i>Decreto penale di condanna non opposto</i>	
Fase di studio	€ 553,15
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 184,38
<b>Totale</b>	<b>€ 369,00</b>

<i>Decreto penale di condanna non opposto ma con richiesta sostituzione con LPU</i>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase introduttiva	€ 491,40
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 348,18
<b>Totale</b>	<b>€ 696,00</b>

<i>MAP in fase di indagine o a seguito di opposizione a decreto penale di condanna</i>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase introduttiva	€ 491,40
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 655,41
<b>Totale</b>	<b>€ 1.310,00</b>
Ove la prova dia esito negativo ed il giudizio riprenda, alle voci sopra indicate andranno aggiunte le voci del giudizio relative alle ulteriori attività effettivamente svolte	

<i>Oblazione ex art. 162 – 162 bis c.p.p. in fase di indagini</i>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase introduttiva	€ 491,40
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 348,18
<b>Totale</b>	<b>€ 696,00</b>

<i>Patteggiamento e oblazione a seguito a seguito di decreto di giudizio immediato e opposizione a decreto penale di condanna - artt. 458 e 461 cpp</i>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase introduttiva	€ 491,40
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 655,41
<b>Totale</b>	<b>€ 1.310,00</b>

<b><i>Giudizio abbreviato non condizionato – o condizionato a produzione documentale - a seguito di decreto di giudizio immediato ex artt. 458 – 461 cpp</i></b>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase introduttiva	€ 491,40
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 655,41
<b>Totale</b>	<b>€ 1.310,00</b>

<b><i>Giudizio abbreviato condizionato (esclusa la mera produzione documentale) a seguito di decreto di giudizio immediato ex artt. 458 – 461 cpp</i></b>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase introduttiva	€ 491,40
Fase istruttoria	€ 676,00
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 880,75
	<b>€ 1.762,00</b>

## **GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE**

<b><i>Udienza preliminare senza fase introduttiva</i></b>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase decisoria (rinvio a giudizio o sentenza NLP)	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 491,61
<b>Totale</b>	<b>€ 983,00</b>

<b><i>Udienza preliminare con fase introduttiva</i></b>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase introduttiva (costituzione parte civile, memorie)	€ 491,40
Fase decisoria (sentenza di NLP o rinvio a giudizio)	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 655,32
<b>Totale</b>	<b>€ 1.310,00</b>

<b><i>udienza preliminare definita con sentenza ex artt. 420 quater cpp</i></b>	
Fase di studio	€ 426,00
Fase decisoria	€ 520,00
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 315,00
<b>Totale</b>	<b>€ 630,00</b>

<b><i>Udienza preliminare definita con MAP</i></b>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase introduttiva	€ 491,40
Fase decisoria (che si concluda con sentenza di NLP o con rinvio a giudizio seguito esito negativo MAP)	€ 921,70

Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 665,32
<b>Totale</b>	<b>€ 1.310,00</b>
Ove la prova dia esito negativo ed il giudizio riprenda, alle voci sopra indicate andranno aggiunte le voci del giudizio relative alle ulteriori attività effettivamente svolte	

<b><i>udienza preliminare definita con sentenza ex artt. 444 ss cpp</i></b>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase introduttiva	€ 491,40
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 655,32
<b>Totale</b>	<b>€ 1.310,00</b>

<b><i>Udienza preliminare con abbreviato non condizionato o condizionato a produzione documentale</i></b>	
Fase di studio	€ 553,10
Fase introduttiva	€ 491,40
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 655,32
<b>Totale</b>	<b>€ 1.310,00</b>

<b><i>Udienza preliminare con attività istruttoria ex art. 421 c.p.p. o ex art. 392 e ss c.p.p., 441 co. V c.p.p. o giudizio abbreviato condizionato (esclusa la mera produzione documentale)</i></b>	
Fase di studio	€ 553,15
Fase introduttiva	€ 491,40
Fase istruttoria	€ 676,00
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 880,75
<b>Totale</b>	<b>€ 1.762,00</b>

<b><i>incidente di esecuzione senza fissazione di udienza</i></b>	
<i>Fase di studio</i>	€ 553,15
<i>Fase introduttiva (i.e. promosso dal difensore o memoria)</i>	€ 491,40
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 348,18
<b>Totale</b>	<b>€ 696,00</b>
<b><i>incidente di esecuzione con fissazione di udienza</i></b>	
<i>Fase di studio</i>	€ 553,15
<i>Fase introduttiva (i.e. promosso dal difensore o memoria)</i>	€ 491,40
<i>Fase decisionale</i>	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 655,42
<b>Totale</b>	<b>€ 1.310,00</b>

## VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER I PROCEDIMENTI AVANTI AL GIP-GUP

### per la fase indagini preliminari

- procedimento ex art. 408-410-411 c.p.p.: deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità da € 100,00 ad € 300,00

**per la fase cautelare:**

- indagato con più di 3 capi di imputazione non seriali relativi al proprio assistito: + **20%**

**per il giudizio di cognizione:**

- imputato detenuto per la causa per cui si chiede la liquidazione: **€ 200,00**
- in caso di plurime costituzioni di parte civile che abbiano *petitum* e *causa petendi* diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di **€ 100,00** per ognuna di esse, compresa la prima:
- per ciascuna udienza dopo la seconda (anche in incidente probatorio), purché non sia udienza di mero rinvio **€ 100,00**, se istruttoria ex art. 421, 392 e ss, 438 co. V, 441 co. V c.p.p. **€ 200,00**
- giudizio con più di 3 capi di non seriali relativi al proprio assistito: + **20%**
- difesa di più imputati: + **30%** per ogni imputato oltre il primo fino a 10, poi + **20%** per ogni imputato in più fino a 20
- deposito di memoria conclusionale da liquidare in base alla complessità da **€ 100,00 ad € 300,00**;
- richiesta/adesione a programma di giustizia riparativa: **€ 200,00** se non già remunerati nella fase di discussione o con memoria
- richiesta applicazione pene sostitutive ex art. 545 bis c.p.p.; **€ 200,00** se non già remunerati nella fase di discussione o con memoria

### GIUDICE MONOCRATICO

<i>udienza predibattimentale definita con sentenza ex artt. 420 quater cpp</i>	
Fase di studio	€ 237,00
Fase decisoria	€ 709,00
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 315,00
<b>Totale</b>	<b>€ 630,00</b>

<i>Udienza camerale ex art. 469 e udienza predibattimentale ex artt. 550 – 554 bis cpp, che si conclude con sentenza NLP per remissione/mancanza querela, prescrizione o NLP senza fase introduttiva</i>	
Fase di studio	€ 307,45
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 409,72
<b>Totale</b>	<b>€ 820,00</b>

<i>Udienza camerale ex art. 469 e udienza predibattimentale ex artt. 550 – 554 bis cpp, che si conclude con sentenza NLP per remissione/mancanza querela, prescrizione o NLP con fase introduttiva</i>	
Fase di studio	€ 307,45
Fase introduttiva	€ 368,55
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 532,57
<b>Totale</b>	<b>€ 1.065,00</b>

<i>udienza predibattimentale in caso di patteggiamento e oblazione</i>	
Fase di studio	€ 307,45
Fase introduttiva	€ 368,55
Fase decisoria	€ 921,55

Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 532,50
<b>Totale</b>	<b>€ 1.065,00</b>

<i>udienza predibattimentale in caso di giudizio abbreviato non condizionato o condizionato con produzione documentale</i>	
Fase di studio	€ 307,45
Fase introduttiva	€ 368,55
Fase decisoria	€ 921,50
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 532,50
<b>Totale</b>	<b>€ 1.065,00</b>

<i>udienza predibattimentale in caso di giudizio abbreviato condizionato (esclusa la mera produzione documentale)</i>	
Fase di studio	€ 307,45
Fase introduttiva	€ 368,45
Fase istruttoria	€ 737,10
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 778,26
<b>Totale</b>	<b>€ 1.557,00</b>

<i>Udienza predibattimentale - MAP con esito positivo della stessa</i>	
Fase di studio	€ 307,45
Fase introduttiva	€ 368,55
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 532,50
<b>Totale</b>	<b>€ 1.065,00</b>

Ove la prova desse esito negativo ed il giudizio riprendesse, alle voci sopra indicate andranno aggiunte le voci del giudizio relative alle ulteriori attività effettivamente svolte

<i>udienza predibattimentale + dibattimento con acquisizione atti</i>	
Fase di studio	€ 307,45
Fase introduttiva	€ 368,55
Fase istruttoria	€ 650,00
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 749,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.499,00</b>

<i>udienza predibattimentale + dibattimento</i>	
Fase di studio	€ 307,45
Fase introduttiva	€ 368,55
Fase istruttoria	€ 737,10
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 778,26
<b>Totale</b>	<b>€ 1.556,00</b>

<b><i>Giudizio di appello davanti al Tribunale monocratico avverso sentenze emesse dal GDP</i></b>	
Fase di studio	€ 307,45
Fase introduttiva	€ 368,55
Fase istruttoria (meramente eventuale)	€ 737,10
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 778,26
<b>Totale</b>	<b>€ 1.556,50</b>

<b><i>GIUDIZIO DIRETTISSIMO IPOTESI A convalida cui segue giudizio abbreviato non condizionato o condizionato a produzione documentale, patteggiamento o MAP</i></b>	
Convalida	€ 780,00
Fase del giudizio	€ 1230,00
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 670,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1340,00</b>

<b><i>GIUDIZIO DIRETTISSIMO IPOTESI B convalida cui segue giudizio abbreviato condizionato (esclusa la mera produzione documentale) o dibattimento</i></b>	
Convalida	€ 780,00
Fase del giudizio	€ 1800,00
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 860,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1720,00</b>

<b><i>Impugnazione ex art. 410 bis c.p.p.</i></b>	
Fase di studio	€ 307,55
Fase introduttiva (reclamo o memoria difensiva)	€ 368,55
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 255,36
<b>Totale</b>	<b>€ 450,00</b>

<b><i>incidente di esecuzione senza fissazione di udienza</i></b>	
<i>Fase di studio</i>	€ 307,55
<i>Fase introduttiva (i.e. promosso dal difensore o memoria)</i>	€ 368,55
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 225,36
<b>Totale</b>	<b>€ 450,00</b>
<b><i>incidente di esecuzione con fissazione di udienza</i></b>	
<i>Fase di studio</i>	€ 307,55
<i>Fase introduttiva (i.e. promosso dal difensore o memoria)</i>	€ 368,55
<i>Fase decisionale</i>	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 532,60
<b>Totale</b>	<b>€ 1.065,00</b>

## VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO

- imputato detenuto per la causa per cui si chiede la liquidazione: € 200,00
- in caso di plurime costituzioni di parte civile che abbiano *petitum* e *causa petendi* diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di € 100,00 per ognuna di esse, compresa la prima:
  - per ciascuna udienza dopo la terza<sup>3</sup>, purché non sia udienza di mero rinvio (udienze di legittimo impedimento, astensione, assenza del giudice titolare o altre cause, mancata citazione o assenza di testimoni ecc.) € 100,00, se istruttoria € 200,00
- giudizio con più di 3 capi di imputazione non seriali relativi al proprio assistito: + 20%
- difesa di più imputati: + 30% per ogni imputato oltre il primo fino a 10, poi + 20% per ogni imputato in più fino a 20
- deposito di memoria conclusionale da liquidare in base alla complessità da € 100,00 ad € 300,00;
- richiesta/adesione a programma di giustizia riparativa: € 200,00 se non già remunerati nella fase di discussione o con memoria
- richiesta applicazione pene sostitutive ex art. 545 bis c.p.p.; € 200,00 se non già remunerati nella fase di discussione o con memoria

## COLLEGIO

<i>Dibattimento</i>	
Fase di studio	€ 475,00
Fase introduttiva	€ 500,00
Fase istruttoria	€ 1050,00
Fase decisoria	€ 1050,00
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 1025,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2050,00</b>

<i>incidente di esecuzione senza fissazione di udienza</i>	
<i>Fase di studio</i>	<b>€ 307,45</b>
<i>Fase introduttiva (i.e. promosso dal difensore o memoria)</i>	<b>€ 497,25</b>
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 2268,00
<b>Totale</b>	<b>€ 536,00</b>
<i>incidente di esecuzione con fissazione di udienza</i>	
<i>Fase di studio</i>	<b>€ 307,45</b>
<i>Fase introduttiva (i.e. promosso dal difensore o memoria)</i>	<b>€ 491,40</b>
<i>Fase decisionale</i>	<b>€ 921,70</b>
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 573,41
<b>Totale</b>	<b>€ 1.146,00</b>

<sup>3</sup> Sono fisiologiche tre udienze: predibattimentale, ammissione prove, istruttoria e decisione

## VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE COLLEGIALE

- giudizio con rito direttissimo aumento pari ad € 200,00 rispetto alle tariffe A e B per il monocratico
- ipotesi diverse dal dibattimento ordinario + € 300
- imputato detenuto per la causa per cui si chiede la liquidazione: € 200,00
- in caso di plurime costituzioni di parte civile che abbiano *petitum* e *causa petendi* diversa, il Difensore dell'imputato avrà diritto all'aumento di seguito indicato per ognuna di esse, compresa la prima: € 100,00
- per ciascuna udienza dopo la seconda, purché non sia udienza di mero rinvio (udienze di legittimo impedimento, astensione, assenza del giudice titolare o altre cause, mancata citazione o assenza di testimoni ecc.) € 100,00
- giudizio con più di 3 capi di imputazione non seriali relativi al proprio assistito: + 20%
- difesa di più imputati: + 30% per ogni imputato oltre il primo fino a 10, poi + 20% per ogni imputato in più fino a 20
- deposito di memoria conclusionale da liquidare in base alla complessità da € 100,00 ad € 300,00;
- richiesta/adesione a programma di giustizia riparativa: € 200,00 se non già remunerati nella fase di discussione o con memoria
- richiesta applicazione pene sostitutive ex art. 545 bis c.p.p.; € 200,00 se non già remunerati nella fase di discussione o con memoria

<b>APPELLO - RIESAME REALE</b>	
<i>senza fase introduttiva (motivi non scritti del Difensore)</i>	
Fase di studio	€ 245,70
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 389,13
<b>Totale</b>	<b>€ 778,00</b>
<i>con fase introduttiva (con motivi scritti del Difensore)</i>	
Fase di studio	€ 245,70
Fase introduttiva	€ 798,86
Fase decisoria	€ 921,70
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 655,42
<b>Totale</b>	<b>€ 1.310,00</b>

<b>GIUDIZI DI CASSAZIONE</b> (nelle ipotesi di cui all'articolo 83 co. II d.p.r. 115/2002, salvi i casi di declaratoria di inammissibilità)	
<i>senza fase introduttiva (motivi non scritti del Difensore)</i>	
Fase di studio	€ 614,25
Fase introduttiva	€ 1.720,00
Fase decisoria (eventuale)	€ 1.781,65
Riduzione art. 106 bis dpr 115/2002	€ 1.371,96
<b>Totale</b>	<b>€ 2.744,00</b>

L'introduzione del presente protocollo potrà essere rivalutata con riunioni annuali tra rappresentanti del Tribunale, C.O.A. e C.P., al fine di esaminare eventuali criticità e procedere ad eventuali rettifiche o aggiornamenti.

Lecco, li 24 marzo 2026

Presidente del Tribunale di Lecco *dott. Marco Tremolada*

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco *dott. Ezio Domenico Basso*

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecco *avv. Elia Campanielli*

Presidente della Camera Penale di Como e Lecco *avv. Davide Giudici*